



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

PROPOSTA N.

10555

DEL

DEL

08/07/2020

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<p><i>Direzione:</i> INCLUSIONE SOCIALE</p> <p><i>Area:</i> FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI</p>		
<p>Prot. n. _____ del _____</p> <p><b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b></p> <p>Approvazione delle "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio". Approvazione dello "Schema di convenzione per la gestione del centro anziani tra il Comune (o Municipio di Roma Capitale) e l'associazione di promozione sociale". Approvazione dello "Schema di Statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani". Revoca della deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2004, n. 67. Modifica dell'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1304 (paragrafo I.B.4.4.c).</p>			
<p>_____  <small>(RUSSO RAFFAELLO)                      (MAZZAROTTO ANTONIO)                      (A. MAZZAROTTO)                      (O. GUGLIELMINO)</small>  <small>L' ESTENSORE                      IL RESP. PROCEDIMENTO                      IL DIRIGENTE RESPONSABILE                      IL DIRETTORE REGIONALE</small></p>			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	<p>POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI</p> <p style="text-align: right;">_____ <small>(Troncarelli Alessandra)</small> L'ASSESSORE</p>		
<b>DI CONCERTO</b>	<p style="text-align: right;">_____ IL DIRETTORE</p>		
<p><b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/></p>			
<p><b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b></p> <p><b>Data dell' esame:</b></p> <p><b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/>      <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/></p>		<p><b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio</small></p> <p style="text-align: center;">_____</p>	
<p><b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b></p> <p><b>ISTRUTTORIA:</b> _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		<p><b>Data di ricezione: 10/07/2020 prot. 486</b></p>	
<p>_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>		<p>_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE</p>	
<p>_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p>		<p>_____ IL PRESIDENTE</p>	

OGGETTO: Approvazione delle “Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio”. Approvazione dello “Schema di convenzione per la gestione del centro anziani tra il Comune (o Municipio di Roma Capitale) e l’associazione di promozione sociale”. Approvazione dello “Schema di Statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2004, n. 67. Modifica-dell’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1304 (paragrafo I.B.4.4.c).

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Risoluzione del 25 settembre 2015 n. 70/11a dell’Assemblea Generale dell’ONU che ha adottato la “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e in particolare l’Obiettivo 3 per lo sviluppo sostenibile, recante “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” e l’Obiettivo 11, recante “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili...in particolare per donne, bambini, anziani e disabili”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge del 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

## VISTE

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00030 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

## VISTE

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, che ha approvato il Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune";
- la deliberazione di Giunta regionale del 6 febbraio 2004 n. 67 "Schema tipo per il Regolamento comunale dei Centro Anziani";
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni", in particolare quanto disposto in materia di Centri diurni per anziani di cui al punto I.B.4;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 168 "Convenzione con la SIAE in favore dei centri anziani del Lazio per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dagli stessi" e la successiva determinazione del 18.02.2005 n. A0454, di approvazione del relativo schema di Convenzione;
- la Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Italiana Autori ed Editori – SIAE, stipulata in data 25 febbraio, reg. cron. n. 5797 del 14 marzo 2005, per il pagamento di una somma forfettaria annua pari a 50.000,00 euro, al netto di IVA, da corrispondere alla SIAE per i diritti di esecuzione musicale in occasione delle manifestazioni culturali e ricreative organizzate dai centri anziani del Lazio;
- la determinazione dirigenziale del 7 giugno 2019, n. G07757 "Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di "Linee guida regionali in materia di centri anziani";
- la determinazione dirigenziale del 26 luglio 2019 n. G10198 "Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019. Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti";
- la determinazione del 19 dicembre 2019, n. G18040 "Determinazione 26 luglio 2019, n. G10198 - Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019 - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti. Proroga dei lavori e sostituzione componente";

## TENUTO CONTO

- che la legge regionale n. 11/2016 inserisce i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della stessa e stabilisce, altresì, all'art. 13 che il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali debba sostenere la tutela e la valorizzazione delle persone anziane, sia come soggetti attivi sia come soggetti beneficiari di prestazioni sociali e che le politiche in favore delle persone anziane siano perseguite attraverso attività, interventi e servizi riguardanti, in particolare:
  - la socializzazione e la semplificazione nell'accesso ai servizi culturali, ricreativi, sportivi, per la mobilità e il miglioramento del rapporto dell'anziano con l'ambiente sociale, anche al fine di favorire i rapporti intergenerazionali;
  - la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
  - la promozione di attività socialmente utili volontarie che sostengano l'invecchiamento attivo, nonché la partecipazione attiva alla vita della comunità locale con il supporto ai servizi, utilizzando l'esperienza maturata nel corso della vita o gli interessi personali;
  - la promozione del contrasto all'isolamento sociale anche attraverso forme di intervento proattivo;
  
- che in particolare l'art. 28 della stessa legge 11/2016, relativamente ai centri anziani, dispone che “il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”, e che il centro anziani, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dell'anziano, svolge, in particolare:
  - attività ricreativo-culturali;
  - promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
  - attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
  - attività di scambio culturale e intergenerazionale;
  - attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
  - attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
  
- che la Agenda 2030 adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nella Dichiarazione, al paragrafo “La nuova Agenda”, stabilisce al punto 23 che le persone più deboli devono essere supportate e che tutti coloro che si trovano in una situazione di maggior bisogno – citando esplicitamente gli anziani – vengono inclusi nell'Agenda, adottando le misure e le azioni adeguate, in conformità con il diritto internazionale;
  
- del Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, che prevede tra gli obiettivi:
  - il miglioramento dei servizi e degli interventi, elevando i servizi socio-sanitari per l'infanzia e per gli anziani;

- il potenziamento dei servizi per gli anziani, in quanto l'ottica generale del Piano è quella di mantenere il più possibile le persone nel proprio contesto di vita, favorendo il mantenimento, in particolare, dell'ambito sociale e di quello affettivo;
- l'offerta concreta di opportunità alle persone vulnerabili, tra cui gli anziani, incentivando attività di aggregazione, anche attraverso associazioni impegnate con gli anziani e valorizzando aree dismesse da adibire a centro sociale;
- contrastare la progressiva erosione della dimensione relazionale dovuta all'assottigliarsi delle forme tradizionali di legame comunitario, che espone i soggetti più deboli al rischio dell'isolamento e della solitudine;

#### CONSIDERATO

- che è obiettivo prioritario della Regione Lazio favorire politiche di invecchiamento attivo, che rinforzino il ruolo e la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e che, in tale ottica, assume rilevanza:
  - promuovere la salute e il benessere psicofisico attraverso progetti di invecchiamento attivo ed anche attraverso attività di formazione ed informazione;
  - promuovere l'attività fisica praticata dagli anziani;
  - contrastare la solitudine, l'isolamento e l'esclusione sociale che costituiscono importanti fattori di rischio per la salute ed il benessere delle persone anziane;
  - individuare ed offrire soluzioni innovative e praticabili per migliorare la salute ed il benessere degli anziani;
- che l'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle più importanti trasformazioni sociali del nostro tempo, nonché, una criticità per i sistemi di welfare nelle loro dimensioni distributive, finanziarie, organizzative e politiche;
- che progressivamente le persone adulte avranno una più lunga speranza di vita in una società fortemente invecchiata e che, a seguito delle dinamiche demografiche, si rende necessario rivedere le politiche di welfare per le persone anziane, attraverso un sistema che preveda una maggiore erogazione e diversificazione di interventi e servizi a loro supporto;

#### TENUTO CONTO del ruolo in questa prospettiva dei centri anziani, che:

- si configurano come strumento in grado di favorire l'accoglienza di servizi aperti alla comunità e predisposti per rispondere alle varie esigenze della popolazione anziana, che perseguono finalità di solidarietà sociale, culturale e civile a favore degli anziani;
- rappresentano luogo di incontro, di vita di relazione, di riunione, di formazione e di informazione, finalizzate alla promozione e organizzazione di varie attività, nonché alla erogazione di servizi e prestazioni rivolte a soddisfare specifici bisogni ed esigenze della persona anziana, allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio;
- hanno una organizzazione che, nell'ambito della propria piena autonomia di programmazione e gestione e nel rispetto dell'individualità dell'anziano, è andata diversificandosi, sia per scelte amministrative degli enti locali titolari, sia per l'esigenza operativa di rispondere a sempre nuovi bisogni degli utenti e frequentatori del centro;

#### CONSIDERATO

- che i nuovi fenomeni socio-economici sopra rappresentati hanno avuto una forte influenza sull'organizzazione e l'attività dei centri anziani e, pertanto, si è ravvisata la necessità di procedere alla elaborazione di linee guida regionali disciplinanti l'articolata materia dei

centri anziani, in grado di garantire omogeneità ed universalità ai servizi offerti dai centri anziani su tutto il territorio regionale;

- che con determinazione dirigenziale n. G07757/2019 è stato costituito un gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi:
  - 1) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri anziani;
  - 2) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e i modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
  - 3) dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza;
  - 4) fornire le indicazioni e le valutazioni utili ai fini della redazione delle linee guida regionali in materia di centri anziani;
  - 5) consegnare alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale al termine delle attività del gruppo di lavoro un documento scritto per le successive valutazioni e l’eventuale adozione con apposito atto amministrativo;
  
- che al fine di garantire adeguata e ampia partecipazione ai lavori del gruppo, si è ritenuto opportuno coinvolgere gli esponenti dei portatori di interesse più qualificati in materia e che, con determinazione dirigenziale n. G10198/2019 e successive modifiche si è provveduto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro da questi designati;

#### PRESO ATTO

- che il gruppo di lavoro si è riunito in diverse sedute a partire dal 5 settembre 2019 e che, in considerazione della complessità del lavoro di studio e dei necessari approfondimenti, con determinazione n. G18040/2019 si è provveduto alla proroga del termine di scadenza dei lavori del gruppo – originariamente fissato al 31 dicembre 2019 dalla determinazione n. G07757/2019 – al 31 gennaio 2020;
  
- che il gruppo di lavoro, a conclusione dei lavori dello stesso, ha consegnato in data 29 gennaio 2020 alla Direzione il documento finale avente ad oggetto “Proposta di linee guida per i centri anziani del Lazio”, contenente le indicazioni utili per le successive valutazioni e l’eventuale adozione, con apposito atto amministrativo, delle Linee Guida regionali in materia di Centri Anziani;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” allegate al presente atto (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituiscono strumento coerente ed idoneo per avviare un processo innovativo per i Centri Anziani presenti nel territorio regionale;

CONSIDERATO che il documento citato comporta tra l’altro una innovazione significativa nella organizzazione del servizio, ed in particolare:

- viene ribadita la natura pubblica del servizio “centro sociale per anziani”, e che lo stesso non rientra nell’obbligo di gestione associata dei servizi a livello distrettuale, rimanendo pertanto la sua gestione in capo ai singoli Comuni;
  
- viene indicata come modalità di gestione ottimale, da parte dei Comuni, l’affidamento ad una associazione di promozione sociale, avente il centro anziani come oggetto esclusivo o prevalente, escludendo la gestione diretta “in economia” da parte del comune;

- viene istituito un coordinamento regionale, un coordinamento cittadino di Roma Capitale e tanti coordinamenti distrettuali e municipali quanti sono i distretti sociosanitari e i municipi di Roma Capitale;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dello "Schema di convenzione per la gestione del centro anziani" allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, inoltre, di dover approvare lo "Schema di statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani", di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO

- di istituire il coordinamento regionale dei centri anziani, con i seguenti obiettivi:
  1. Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
  2. Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
  3. Monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio;
- inoltre, di prevedere che il coordinamento regionale sia articolato in:
  1. 36 coordinamenti distrettuali, per ciascun distretto sociosanitario;
  2. 15 coordinamenti municipali, per ciascun municipio di Roma capitale;
  3. Un coordinamento cittadino per Roma capitale;
- di stabilire che al coordinamento regionale partecipino, espletando la propria attività a titolo gratuito:
  - a) l'Assessore regionale competente per le politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) il Direttore regionale per l'inclusione sociale, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
  - c) 1 rappresentante di ANCI Lazio;
  - d) 1 rappresentante per ogni coordinamento distrettuale;
  - e) 1 rappresentante del coordinamento cittadino di Roma capitale;
  - f) 3 rappresentanti delle oo.ss. di pensionati più rappresentative;
  - g) 5 rappresentanti delle associazioni di secondo livello di centri anziani e di anziani del Lazio.
  - h) 1 rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore

CONSIDERATO che, conseguentemente all'approvazione delle suindicate Linee Guida regionali, si rende necessario provvedere anche all'adeguamento della disciplina regionale regolante l'organizzazione e l'attività dei centri anziani al fine di conformare la stessa alle nuove disposizioni dettate dalle Linee Guida regionali approvate con il presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 67/2004 e dell'Allegato "Schema-tipo per il Regolamento comunale del centro anziani" e di stabilire che i regolamenti dei Centri Anziani dovranno essere adottati in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida approvate con la presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di dover procedere alla modifica dell'Allegato alla deliberazione n. 1304/2004 recante "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni", nella parte disciplinante i Centri anziani (paragrafo I.B.4.4.c) come di seguito riportato:

- al paragrafo I.B.4.4.c.1 - "Definizione", al primo capoverso dopo le parole "Il servizio offerto dal Centro anziani ha finalità e caratteristiche organizzative peculiari, in quanto gestito dagli stessi utenti, ed ha pertanto requisiti differenti da quelli detti sopra in relazione agli altri centri diurni", sono eliminate le seguenti parole: «come già specificato nella D.G.R. 20 febbraio 2004 n. 67 avente come oggetto "Schema-tipo per il Regolamento comunale del Centro anziani"»;
- il paragrafo I.B.4.4.c.2 - "Destinatari", è sostituito con il seguente testo "Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro anziani sono consentite alle donne e agli uomini autosufficienti, residenti o domiciliati nel Comune, che abbiano compiuto i 60 anni di età. Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l'iscrizione al Centro anziani anche alle persone fragili o parzialmente non autosufficienti, comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, anche se di età inferiore ai 60 anni ma maggiore di 50 anni, purché venga rispettata la percentuale dell'80% di iscritti con età superiore ai 60 anni. Nel caso in cui sul territorio del Comune funzionino più Centri anziani, gli interessati possono aderire ad uno solo di essi";
- al paragrafo I.B.4.4.c.6 - "Organismi di gestione e di coordinamento", al secondo capoverso dopo le parole "Tali organismi vengono eletti democraticamente dagli iscritti", sono eliminate le seguenti parole: «anche secondo le indicazioni fornite nella D.G.R. 20 febbraio 2004 n. 67 avente come oggetto "Schema-tipo per il Regolamento comunale del Centro anziani"»;

CONSIDERATO che le modifiche apportate con la presente deliberazione alla disciplina dell'organizzazione e dell'attività dei centri anziani comportano la necessità di provvedere all'adeguamento dei regolamenti comunali in materia di centri anziani e degli statuti e dei regolamenti dei centri anziani eventualmente già costituiti in forma autonoma alla data dell'adozione della presente deliberazione, al fine di conformare gli stessi alle nuove disposizioni dettate dall'Allegato 1, e dagli Allegati 2 e 3 al presente atto;

RITENUTO, pertanto, in considerazione della tempistica occorrente per i necessari adempimenti, di dover stabilire che i Comuni e i Municipi di Roma Capitale dovranno provvedere all'adeguamento dei propri regolamenti, e all'adozione degli atti conseguenti alla disciplina della presente deliberazione, entro il 31 marzo 2021;

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) di approvare le "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" allegate al presente atto (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di approvare lo “Schema di convenzione per la gestione del centro anziani” allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare lo “Schema di statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”, di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di istituire il coordinamento regionale dei centri anziani, con i seguenti obiettivi:
  - favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
  - promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all’inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
  - monitorare l’attuazione delle linee guida sul territorio;
- 5) di prevedere che il coordinamento regionale sia articolato in:
  - 36 coordinamenti distrettuali, per ciascun distretto sociosanitario;
  - 15 coordinamenti municipali, per ciascun municipio di Roma capitale;
  - un coordinamento cittadino per Roma capitale;
- 6) di stabilire che al coordinamento regionale partecipino, espletando la propria attività a titolo gratuito:
  - a) l’Assessore regionale competente per le politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) il Direttore regionale per l’inclusione sociale, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
  - c) un rappresentante di ANCI Lazio;
  - d) 1 rappresentante per ogni coordinamento distrettuale;
  - e) 1 rappresentante del coordinamento cittadino di Roma capitale;
  - f) 3 rappresentanti delle oo.ss. di pensionati più rappresentative;
  - g) 5 rappresentanti delle associazioni di secondo livello di centri anziani e di anziani del Lazio;
  - h) 1 rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore
- 7) di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 6 febbraio 2004 e l’Allegato “Schema-tipo per il Regolamento comunale del centro anziani” e di stabilire che i regolamenti dei Centri Anziani dovranno essere adottati in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida regionali contenute nell’Allegato 1;
- 8) di modificare l’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1304 del 23 dicembre 2004 avente ad oggetto “Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni”, nella parte disciplinante i Centri anziani (paragrafo I.B.4.4.c) come di seguito riportato:
  - al paragrafo I.B.4.4.c.1 - “Definizione”, al primo capoverso, dopo le parole “Il servizio offerto dal Centro anziani ha finalità e caratteristiche organizzative peculiari, in quanto gestito dagli stessi utenti, ed ha pertanto requisiti differenti da quelli detti sopra in

relazione agli altri centri diurni”, sono eliminate le seguenti parole: «come già specificato nella D.G.R. 20 febbraio 2004 n. 67 avente come oggetto “Schema-tipo per il Regolamento comunale del Centro anziani”»;

- il paragrafo I.B.4.4.c.2 - “Destinatari”, è sostituito con il seguente testo: “Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro anziani sono consentite alle donne e agli uomini autosufficienti, residenti o domiciliati nel Comune, che abbiano compiuto i 60 anni di età. Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l'iscrizione al Centro anziani anche alle persone fragili o parzialmente non autosufficienti, comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, anche se di età inferiore ai 60 anni ma maggiore di 50 anni, purché venga rispettata la percentuale dell'80% di iscritti con età superiore ai 60 anni. Nel caso in cui sul territorio del Comune funzionino più Centri anziani, gli interessati possono aderire ad uno solo di essi”;
- al paragrafo I.B.4.4.c.6 - “Organismi di gestione e di coordinamento” al secondo capoverso, dopo le parole “Tali organismi vengono eletti democraticamente dagli iscritti”, sono eliminate le seguenti parole: «anche secondo le indicazioni fornite nella D.G.R. 20 febbraio 2004 n. 67 avente come oggetto “Schema-tipo per il Regolamento comunale del Centro anziani”»;

9) di stabilire che i Comuni e i Municipi di Roma Capitale dovranno provvedere all'adeguamento dei propri regolamenti e all'adozione degli atti conseguenti alla disciplina della presente deliberazione entro il 31 marzo 2021.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su [www.regione.lazio.it/politichesociali](http://www.regione.lazio.it/politichesociali)

**LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI  
DEL LAZIO**

Copia

*Direzione per l'Inclusione Sociale*

## PREMESSA

I centri anziani sono previsti specificamente dall'**articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Il posizionamento dell'articolo 28 all'interno del Capo III della legge non è casuale e inserisce il centro anziani non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.

Prima di tale norma i centri anziani erano disciplinati dalla **DGR n. 1304/2004** (e ss.mm.ii), che, in applicazione della legge regionale n. **41/2003** ("Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali"), fissava i requisiti minimi che gli stessi dovevano avere per poter essere autorizzati al funzionamento e richiama la precedente Deliberazione del 6 febbraio 2004, n. 67, con la quale la Regione aveva approvato uno schema tipo di **regolamento comunale del centro anziani**, nel quale veniva previsto, tra l'altro, che per la gestione delle attività supplementari dei centri anziani (somministrazione alimenti e bevande, gite, etc.) gli stessi dovessero avvalersi di organismi del terzo settore, in particolare di associazioni di promozione sociale.

Alcuni fenomeni socio-economici, di seguito indicati, che hanno una forte influenza sull'organizzazione e l'attività dei centri anziani, hanno portato alla necessità di adeguare la disciplina (la DGR n. 1304/2004, antecedente alla legge n. 11/2016), e lo schema di regolamento:

1. la trasformazione demografica della popolazione, sempre più anziana e spesso isolata da reti familiari ed amicali adeguate;
2. la natura stessa dei centri anziani, che hanno evoluto fortemente nel tempo la propria attività, i modelli di partecipazione e di gestione, i rapporti con il Comune/Municipio di riferimento;
3. la dimensione economica delle attività, che in alcuni casi ha raggiunto valori importanti.

La Direzione per l'Inclusione sociale, con determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un Gruppo di Lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a. effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b. dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c. dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza.

Il presente documento è il risultato del suddetto lavoro del Gruppo.

## LA RICOGNIZIONE DELLA RETE ESISTENTE

Dal monitoraggio effettuato sugli avvisi pubblici della Regione Lazio per le annualità 2018-19, si ricava una fotografia significativa, che ci restituisce una realtà dei centri anziani particolarmente ricca e vivace.

Pochi servizi pubblici del sistema integrato possono, infatti, vantare una tale capillarità di presenza sul territorio ed un coinvolgimento così significativo della popolazione.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati dei Comuni che hanno istituito sul proprio territorio *almeno* un centro anziani pubblico:

Ambito territoriale	Comuni	VALORE % (SU TOTALE)
Provincia di Frosinone	74	81%
Provincia di Latina	30	91%
Provincia di Rieti	50	68%
Roma Città Metropolitana	107	89%
Provincia di Viterbo	56	93%
Municipi di Roma Capitale	15	100%
<b>TOTALE</b>	<b>332</b>	<b>85%</b>

Hanno, dunque, almeno un centro sul proprio territorio **317 Comuni** e i **15 Municipi** di Roma Capitale, che nell'insieme rappresentano l'**85%** delle amministrazioni locali.

In termini di popolazione residente, questi Comuni rappresentano invece oltre il **95%** della popolazione.

Mettere in rete i Centri, attraverso iniziative specifiche di sostegno, scambio, formazione, orientamento comune delle politiche e dei progetti, potrebbe favorire la massima efficacia degli interventi regionali per l'invecchiamento attivo e la prevenzione della non autosufficienza.

I Comuni che hanno partecipato hanno presentato progetti per complessivi **574 centri**, ed un totale di iscritti dichiarato di **178.315 anziani**.

Si tratta, anche in questo caso, di dati di sintesi, ma molto significativi.

Dal punto di vista della partecipazione, ovvero della capacità di aggregazione dei Centri, gli iscritti rappresentano il **15,05%** della popolazione anziana della Regione, un dato estremamente rilevante.

Quanto alle dimensioni medie, il semplice rapporto numerico indica una dimensione media dei 574 centri di **310 iscritti** ciascuno. Di per sé si tratta già di un numero rilevante, ma che non rende giustizia della variabilità di tale dato a seconda delle dimensioni del territorio.

Se la distribuzione dei centri anziani nei Comuni è omogeneamente diffusa su tutta la regione, con pochissima variabilità tra gli ambiti, la dimensione media risente evidentemente di più del contesto in cui opera, e si possono trovare centri di grandissime dimensioni (fino a oltre 1000 iscritti) e piccolissimi centri di poche decine di anziani che lo frequentano.

Da tale fotografia, resa più attendibile dal fatto che la rilevazione ha confermato sostanzialmente i dati dell'avviso 2018, senza particolari scostamenti, la Regione e il gruppo di lavoro hanno pertanto ricavato le seguenti indicazioni:

- **Presenza molto capillare sul territorio:** una storia così ricca e presente ha portato inevitabilmente ad una diversificazione dei modelli locali, con riferimento alla forma di gestione, il rapporto convenzionale, l'organizzazione interna, e ancor di più per le attività e i progetti prevalentemente attuati dai centri. A partire da ciò, si rende, dunque, necessario adottare delle Linee Guida capaci di rendere, pur nella autonomia programmatica dei Comuni, più omogenea la governance e i modelli di intervento;
- **Dimensione complessiva del fenomeno:** il coinvolgimento di una platea così numerosa di anziani non consente di relegare ai centri una dimensione meramente aggregativa e ricreativa. Incoraggia invece l'assunzione di una vera politica per l'invecchiamento attivo che abbia nei centri anziani il suo fulcro. Un fenomeno organizzativo che riguarda il 15% degli anziani del territorio, e un'incidenza ancor più rilevante sugli anziani autosufficienti, consente di intervenire con programmi ad ampio spettro di mantenimento della autonomia personale, informazione sugli stili di vita, prossimità agli anziani soli, capacità inclusiva e coesione della comunità locale, e valorizzazione delle competenze e delle esperienze per il mantenimento della cittadinanza effettiva a beneficio dei giovani e della popolazione in genere.
- **Dimensione dei centri:** il numero di iscritti di molti centri impone la necessità di individuare un modello che contestualmente consenta di gestire numeri importanti sia di persone che di budget economico, risponda alla rinnovata normativa fiscale e del terzo settore, garantisca la piena ed effettiva partecipazione degli iscritti alla vita interna del centro e alle sue decisioni.

## LINEE GUIDA

### Obiettivi delle Linee Guida

L'adeguamento della disciplina regionale ai rinnovati bisogni dei centri riguarda principalmente tre aspetti prioritari:

- 1) la **Mission**: una definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche dei centri anziani, aderenti al dettato della legge n. 11/2016, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine. Inoltre, le attività vanno definite anche al fine di prevenire derive commerciali elusive di alcuni centri, che con troppa disinvoltura si sono caratterizzati per attività squisitamente commerciali e meno sociali;
- 2) la **Governance**: coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa, molto forte, della legge n. 11/2016 già riportata: "Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali". Molti centri anziani nella prassi regionale si sono già trasformati in Associazioni di promozione sociale, un ente di natura privata, organismo di terzo settore, unica forma civilistica che consente la realizzazione della potestà/diritto degli anziani frequentanti di essere soci a tutti gli effetti del centro.
- 3) La **convenzione tra centro anziani e Comune**: la trasformazione in APS dei centri, che risolve e rende più pratica ed efficiente la gestione stessa, impone di contro la individuazione della modalità convenzionale corretta tra il Comune e il centro, sia in termini di procedura per il corretto affidamento della gestione, sia per il necessario sostegno strumentale e finanziario da assicurare al centro.

### Natura del Servizio

Il centro anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida.

E' importante ribadire che il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune competente ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative

amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune o dal Distretto sociosanitario che ne abbia associato la gestione, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i centri anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, che svolgono spesso con brillanti risultati, ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

Per questo è particolarmente opportuno che il centro sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

**Utenti del centro**

Sono destinatari del servizio le donne e gli uomini autosufficienti che hanno compiuto i 60 anni. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono essere utenti del servizio anche le persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione sociale, ma comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, di età inferiore ai 60 anni, ma comunque maggiore di 50 anni.

### **Istituzione del centro anziani**

Il centro è istituito con delibera comunale, che:

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
- Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
- Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

### **Individuazione del soggetto gestore**

La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle presenti Linee Guida.

L'articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che “gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]”.

È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità.

La APS, soggetto di terzo settore recentemente disciplinato in modo rinnovato dal Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.

Le presenti linee guida individuano i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la coerenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a) Dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n. 11/2016 e sopra richiamate;
- b) Dovranno prevedere gli organi previsti dalle presenti linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *“Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”*, e con le seguenti modalità.

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate, ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, è importante fissare alcuni principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

### ***Principio di unicità territoriale***

La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.

A questi due requisiti se ne aggiunge un terzo:

- c. Nessuno può essere associato contestualmente a più di una APS affidataria della gestione di centri anziani pubblici.

### **Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione**

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

- a) Possono diventare soci della APS di gestione del Centro le persone di almeno 60 anni di età. Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire l'inclusione di persone (comunque > 50 anni) a rischio di esclusione per particolari situazioni di solitudine o di salute normalmente associate all'età (nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti);
- b) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
  3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
  4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
  5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
  6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
  7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
- a)** La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio.
- b)** L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
- a. Modalità di elezione degli organi;
  - b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
  - c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
  - d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
  - e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
  - f. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

I Comuni possono richiedere l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, secondo le previsioni dei propri regolamenti.

### **Impegni dei Comuni**

Il Comune/Municipio sostiene il centro anziani:

- a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- b. Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
- c. Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

I Comuni recepiscono queste previsioni in un proprio regolamento comunale.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione. Tra l'altro, lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale. I Comuni possono comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

### **Ulteriori disposizioni**

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;

- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

### **Le disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID - 19**

Al fine di tutelare gli utenti dei Centri anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Pertanto, le attività dei centri anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché, delle specifiche misure di protezione e contenimento del contagio definite per i centri anziani dalle Linee guida inerenti alla riapertura delle attività economiche, produttive e sociali allegate all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020.

Inoltre, dovranno essere applicate le ulteriori disposizioni dettate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00030 del 17 aprile 2020 che dispone l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti di età  $\geq 65$  anni a decorrere dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini.

Il suindicato provvedimento prevede che l'obbligo di vaccinazione deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica. E' fatto obbligo ai singoli centri richiedere ai soci ultrassessantacinquenni l'autocertificazione dell'avvenuta vaccinazione. La mancata vaccinazione, non giustificabile da

ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, il divieto di ingresso al centro o la partecipazione ad eventi organizzati dal Centro anche all'esterno, nei casi non ci sia la possibilità di garantire il distanziamento sociale necessario.

## **Il Coordinamento Regionale**

Viene istituito un Coordinamento Regionale dei centri anziani, con i seguenti obiettivi:

- a) Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
- b) Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c) Monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio

Il coordinamento è articolato in:

- 36 coordinamenti distrettuali, uno per ciascun distretto sociosanitario;
- 15 coordinamenti municipali, uno per ciascun Municipio di Roma capitale;
- Un coordinamento cittadino per Roma capitale;

Al Coordinamento regionale partecipano:

- L'Assessore regionale competente per le politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- Il Direttore regionale per l'inclusione sociale, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- 1 rappresentante di ANCI Lazio;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento distrettuale;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, del coordinamento cittadino di Roma capitale;

- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento municipale di Roma Capitale;
- 3 rappresentanti delle oo.ss. di pensionati più rappresentative;
- 5 rappresentanti delle associazioni di secondo livello di centri anziani e di anziani del Lazio;
- 1 rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore.

Il coordinamento si riunisce in forma assembleare almeno una volta all'anno.

Copia

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI**

“ \_\_\_\_\_ ”

TRA

Il Comune di \_\_\_\_\_/Municipio di Roma Capitale \_\_\_\_\_

E

l'Associazione di promozione sociale \_\_\_\_\_, di seguito APS) – C.F. .... - con sede legale in ..... rappresentato dal suo Presidente, quale legale rappresentante \_\_\_\_\_



VISTI

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare, quanto disposto dagli articoli 13 e 28, comma 2, concernenti le politiche in favore delle persone anziane;
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”
- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 e successive modifiche ed in particolare il paragrafo I.B.4.4.c dell’allegato;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 168 “Convenzione con la SIAE in favore dei centri anziani del Lazio per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dagli stessi” e la relativa Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Italiana Autori ed Editori – SIAE, stipulata in data 25 febbraio, reg. cron. n. 5797 del 14 marzo 2005;

ATTESO che l’articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 prevede che “il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”;

ATTESO che la Direzione regionale per l’Inclusione sociale, con determinazione dirigenziale n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c) dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_ che ha, tra l'altro, approvato le linee guida regionali per i centri anziani del Lazio, che è il risultato del lavoro del suddetto Gruppo.

ATTESO che le suddette linee guida prevedono:

- che la gestione del centro anziani di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2016 sia affidata ad un'associazione di promozione sociale (APS) che opera in favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, e che ne assicura il funzionamento;
- che le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 relative al funzionamento di un centro anziani siano le attività esclusive o prevalenti dell'APS da previsione statutaria;
- che oltre il 70% dei soci della APS debbano essere residenti nel territorio individuato dal Comune come riferimento territoriale per il centro anziani;
- gli organi di cui deve essere dotata obbligatoriamente l'APS nel rispetto delle disposizioni del codice del terzo settore;
- che il Comune/Municipio garantisca nei confronti del centro anziani la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'APS, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie e il pagamento delle utenze;
- che il Comune/Municipio riconosca un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.
- il Comune/Municipio provveda, con proprio atto, all'autorizzazione al funzionamento del centro, prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- l'istituzione di un coordinamento regionale dei centri anziani, articolato in 36 coordinamenti distrettuali e un coordinamento cittadino e 15 coordinamenti municipali per il Comune di Roma Capitale con i seguenti obiettivi:
  - a) favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
  - b) promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
  - c) monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio.

VISTO il provvedimento del Comune/Municipio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente come oggetto l'autorizzazione al funzionamento del Centro Anziani denominato \_\_\_\_\_;

ATTESO che la sopraindicata APS:

- tra gli scopi statutari, si prefigge in particolare di svolgere in maniera prevalente le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016;

- opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, in riferimento a quanto disposto dal codice del terzo settore, e persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_/Municipio di Roma Capitale di \_\_\_\_\_affida la gestione del centro anziani \_\_\_\_\_, autorizzato con provvedimento \_\_\_\_\_, di seguito denominato centro anziani, all'Associazione di promozione sociale \_\_\_\_\_ di seguito denominata APS per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2 della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11. A tal fine Il Comune concede, in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale.

2. La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli atti d'ufficio. La planimetria, identificativa degli spazi concessi in uso, è allegata quale parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Attività del centro anziani**

1 Il centro anziani svolge le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 di sostegno culturale e ricreativo alla popolazione anziana, realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore dei propri soci. In particolare, svolge le seguenti attività:

- a) ricreativo-culturali;
- b) di promozione del volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

2. Le attività del centro anziani:

- a) sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento

attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;

- b) si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- c) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

3. L'APS favorisce l'uso di spazi del centro anziani da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, previa autorizzazione/informativa nei confronti dell'amministrazione comunale e previo accordo tra le parti nel merito degli obblighi reciproci.

4. L'APS può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali, di promozione sociale, sportive e di volontariato al fine di valorizzare gli spazi del centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

### **Art. 3 Compiti dell'APS**

1. L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l'amministrazione comunale in merito alla programmazione delle attività del centro anziani e ad inviare alle suddette strutture, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), unitamente alla relazione accompagnatoria.

2. L'APS, che opera in stretto collegamento con il coordinamento distrettuale/municipale di cui in premessa, oltre alla gestione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:

- a) partecipa agli appositi tavoli organizzati dall'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario/municipio aventi la finalità di una co-progettazione delle attività dei centri anziani;
- b) collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, d'intesa con i distretti sociosanitari, al fine di sviluppare l'offerta dei centri attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

3. L'APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera aventi diritto a regolare contratto con l'APS, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.

4. È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'amministrazione comunale e previo parere preventivo dell'amministrazione stessa.

#### **Art. 4 - Orari e calendario di apertura del centro anziani**

1. La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani è comunicata all'amministrazione comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.
2. L'APS garantisce la fruizione del centro agli associati nei periodi dell'anno più soggetti a criticità sociale. In tali periodi si prevede la collaborazione a supporto di iniziative proposte dall'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario/municipale.

#### **Art. 5 - Impegni del Comune**

1. L'amministrazione comunale per la funzionalità del Centro anziani provvede:
  - a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
  - b) alle spese di riscaldamento dei locali
  - c) alle spese di fornitura dell'energia elettrica, gas e acqua;
  - d) alla pulizia degli spazi;
  - e) a erogare un contributo, stabilito annualmente dall'amministrazione, per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento, e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera e) è finalizzato a sostenere le attività di interesse generale del centro anziani. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972.
3. Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, degli utenti esterni non soci del centro anziani che occasionalmente vi accedono o usufruiscono del servizio e degli altri oneri sostenuti dall'associazione, ivi comprese le spese di revisione legale obbligatoria, l'accesso ad Internet ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 6 - Impegni dell'APS e divieti**

1. Sono a carico dell'APS le spese relative a:
  - a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche;
  - b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
  - c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza esclusi gli interventi strutturali sollevando l'amministrazione comunale dal provvedervi direttamente.
  - d) In particolare la APS è responsabile del rispetto, nei locali e nelle attività del centro, delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio epidemico covid-19, adottate con le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio Z00030 del 17 aprile 2020 (con riferimento all'obbligo di vaccinazione antiinfluenzale) e Z00047 del 13 giugno 2020, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica;

2. L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.

3. L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione del Centro anziani.

4. È fatto divieto all'APS:

- a) di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;
- b) di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;
- c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
- d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali all'attività del centro anziani senza preventivo assenso dell'amministrazione comunale;
- e) di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;
- f) di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico.

#### **Art. 7 - Punto ristoro**

1. È consentita, all'interno del centro anziani, l'apertura di un punto ristoro riservato ai soci nel rispetto della normativa prevista dal regolamento comunale.

2. Eventuali spese connesse con l'apertura del punto di ristoro sono a carico di.....

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

#### **Art. 8 - Oneri assicurativi e responsabilità**

1. È fatto obbligo all'APS di stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata della presente convenzione.

2. L'APS esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale.

3. Qualora l'Associazione intenda organizzare nel centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Essi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi

## **Art. 9 - Adempimenti contabili.**

1. Al termine di ogni anno l'APS comunica all'amministrazione comunale competente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.
2. Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico dell'Associazione.

## **Art. 10 - Vincoli sull'utilizzo degli immobili**

1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale.
2. È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.
3. Per il funzionamento del centro, l'Associazione si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite dall'amministrazione comunale.

## **Art. 11 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall'amministrazione comunale.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
  - a) svolgimento presso il centro di attività contrarie alle finalità indicate all'art. 2;
  - b) inosservanza dei divieti di cui agli artt. 6,7, 8;
  - d) cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi interni al centro;
3. Qualora si verifichi lo scioglimento dell'APS, la presente convenzione si risolve di diritto.

## **Art. 12 - Spese per imposte e tasse**

1. La presente convenzione è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 (comma I), tariffa parte 2<sup>a</sup> - D.P.R. 26.4.1986 n.131.
2. Le spese per imposte e tasse inerenti alla presente convenzione saranno a carico dell'APS.

### **Art. 13 - Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Roma.

Per l'Associazione  
IL PRESIDENTE

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Copia

# SCHEMA DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI XXXXXXXX

## PREMESSA

1. "Centro Anziani XXXXXXXX" APS (di seguito Associazione), è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale".
2. Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. XXX del XXX, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio"
3. Centro Anziani XXXXXX APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, presso il Centro Sociale Anziani \_\_\_\_\_ in via/piazza XXXXXXXX. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di XXXX non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ARTICOLO 1 – DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata.

## ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.

3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

### ARTICOLO 3 - ATTIVITA' SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità, il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
- i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione. A titolo esemplificativo l'associazione:

- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;
- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
- valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso:
  1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

#### ARTICOLO 4 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di/ Comuni di/ \_\_\_ Municipio di Roma Capitale, che abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani XXXXX e a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva del centro anziani, purché maggiori di 50, e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci. Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune) sia superiore al 70%.
2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei revisori dell'associazione, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno successivo.
7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;
8. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.
9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

## ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
  - a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
  - b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
  - d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
  - e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

## ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
  - a) dimissioni volontarie o decesso;
  - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
  - c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
    - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
    - ii. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.

4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - L'Assemblea dei Soci
  - Il Consiglio Direttivo
  - Il Presidente
  - Il Vice Presidente
  - Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione;
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, mail, ecc).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 17.
9. Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
  - a. Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
  - b. Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 15;
  - c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  - d. Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
  - e. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f. Stabilire la misura della quota sociale annuale;
  - g. Approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
  - h. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un

nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;

- i. Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- j. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- k. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- l. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

#### **ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. È composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di XXX componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;

- b. Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;
- d. Predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore - e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- e. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- f. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
- h. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
- i. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- j. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
- c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio.

La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30.

8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno

dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Nel caso di decadenza o dimissioni o di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede a reintegrare il numero, cooptando al suo interno un nuovo consigliere scelto tra gli associati. La cooptazione deve essere soggetta a ratifica alla prima assemblea utile, che potrà ratificare la nomina o eleggere un diverso componente. Nel caso di revoca, è la stessa assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.
10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa il Presidente del collegio dei revisori, e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

#### **ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. È formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione del Collegio medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 9, comma 9. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

## ARTICOLO 12- PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione- costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a. Contributi dei soci;
  - b. Contributi dal Comune di \_\_\_\_\_ o da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del Centro Anziani \_\_\_\_\_.
  - c. Contributi da privati;
  - c. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - d. Contributi da organismi internazionali;
  - e. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
  - f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'XXXXXXAPS nei termini di legge;
  - g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  - h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

## **ARTICOLO 14 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO**

1. L'esercizio dell'attività va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

## **ARTICOLO 16 – REGOLAMENTO INTERNO**

L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;

- f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
- j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- k) Ogni altra materia i soci vogliono disciplinare nella propria autonomia.

#### **ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.